



Servizio Ricostruzione pubblica
Sezione Gare e contratti per la ricostruzione pubblica

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per la manifestazione di interesse finalizzata

All'individuazione di OO.EE. da invitare alla procedura negoziata telematica, di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c) dell'Ordinanza speciale n. 18/2021 e dell'art. 11-bis della ridetta ordinanza speciale, come introdotto dall'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 140/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore, per l'attuazione degli interventi relativi ai lavori di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti il complesso degli *"Interventi di ricostruzione del Centro Storico di CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG)"* danneggiato dal sisma del centro Italia 2016 di cui alle Ordinanze speciali del Commissario Straordinario del 15/07/2021 n. 18, del 31/12/2022 n. 43, all'Ordinanza Commissariale del 30/05/2023 n. 140 e al D.I.P.. Lotto unico.

Soggetto attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria - U.S.R. Umbria.

CIG: 98813170C0

D.I.P. aggiornato, predisposto dal RUP, approvato con D.D. del Servizio Ricostruzione Pubblica n. 1177 del 27.06.2023.

Sommario

PREMESSE	3
PRINCIPI GENERALI	5
ART.1 - PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1 - DOTAZIONI TECNICHE	7
1.2 - IDENTIFICAZIONE	8
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI	8
2.1 - DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 - COMUNICAZIONI.....	9
ART. 3 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	10
3.1 – OGGETTO E IMPORTO	10
3.2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	13
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE	16
ART. 6 – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE	17
ART. 7 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE	18
ART. 8 - VERIFICA POSSESSO REQUISITI	19
ART. 9 - ULTERIORI DICHIARAZIONI	20
ART. 10 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE	22
10.1 Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e ulteriori dichiarazioni	22
10.2 Requisiti di capacità economico e finanziari e tecnica e professionale	23
ART. 11 - AVVALIMENTO	24
ART. 12 - SUBAPPALTO	26
ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
ART. 14 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	27
14.1 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	28
14.2 D.G.U.E.	28
14.4 TERMINE.....	31
ART. 15 - CHIARIMENTI	32
ART. 16 - SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	32
ART. 17 - MODALITÀ PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE E CRITERI DI AFFIDAMENTO ...	33
ART. 18 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
ART. 19 - REVISIONE PREZZI	34
ART. 20 – PUBBLICITA’	34
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34
ART. 22 - ULTERIORI INFORMAZIONI	34

PREMESSE

Il Commissario Straordinario di Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (di seguito, "Commissario Straordinario"), con propria Ordinanze Speciale n. 18 del 15/07/2021 e Ordinanza Speciale n. 43 del 31/12/2022 e Ordinanza commissariale n. 140 del 30/05/2023, ha provveduto a definire e approvare il Programma straordinario di ricostruzione complessiva del centro storico di Castelluccio di Norcia, individuando gli interventi e le opere la cui ricostruzione o ripristino assume carattere di particolare urgenza e criticità, in relazione sia a funzioni e caratteristiche intrinseche sia alle finalità di ricostruzione del tessuto sociale ed economico; individuando il Soggetto Attuatore idoneo alla realizzazione degli interventi; individuando il sub Commissario responsabile degli interventi; ha altresì stabilito le modalità accelerate di realizzazione complessiva del borgo, anche in deroga alle normative specificamente ivi indicate. Il Programma straordinario approvato con le Ordinanze Speciali n. 18 del 2021 e n. 43 del 2022 dal Commissario Straordinario, completo della descrizione degli interventi e del relativo stanziamento, è riportato in allegato alle suddette Ordinanze.

In esecuzione alla determinazione a contrarre n. 1181 del 27/06/2023, questo USR Umbria ha disposto di procedere alla pubblicazione del presente Avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse ai fini della successiva indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con consultazione di 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, per la conclusione di un Accordo Quadro, lotto unico, con un unico operatore ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm. e ii. (di seguito anche *Codice*), per l'affidamento dei lavori degli interventi di ricostruzione del Centro storico di Castelluccio di Norcia (PG), ricompresi nelle O.S. del Commissario Straordinario n.18 del 2021 e nell'Ordinanza speciale n. 43 del 2022, indicati come seconda fase (art.3, comma 2 O.S. n.18/2021) cosiddette opere pubbliche prioritarie, in quanto rilevanti e urgenti per il corretto assetto e la protezione del territorio e del contesto urbano, e quelle relative alla riedificazione complessiva del borgo. Lo stato di danneggiamento complessivo di Castelluccio ha richiesto un approccio unitario di progetto e di intervento definito come tale dall'Ordinanza n.18/2021, pertanto, oltre alla realizzazione delle opere pubbliche prioritarie, si dovrà procedere alla riparazione/ricostruzione di altri aggregati ed edifici privati nonché dei luoghi di culto e delle piastre gradonate.

In particolare l'art. 11 dell'Ordinanza speciale n. 18 del 15/07/2021 prevede espressamente che: "1. [...] *allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, [...], il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, secondo le seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: [...] c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016; [...]* 3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148,

comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso”, [...] 9. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.”.

Ed ancora, ai sensi dell'art. 11-bis dell'Ordinanza Speciale n. 18 del 15/07/2021, come introdotto dall'art. 7 dell'Ordinanza Commissariale n. 140 del 30/05/2023 “In considerazione della pluralità e contestualità degli interventi da realizzare, il Soggetto Attuatore USR Umbria può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. L'Accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario.

Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dal comma 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo.

Le disposizioni previste dai commi precedenti, unitamente alle disposizioni già previste dalle ordinanze speciali n. 18 del 2021 e 43 del 2022, si applicano fino al termine di conclusione degli interventi.”.

In applicazione delle ordinanze commissariali suddette, la procedura sarà indetta in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei Contratti Pubblici”, ai regolamenti e/o ai provvedimenti, comunque denominati, di esecuzione, attuazione e integrazione dello stesso, e alle ancora vigenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, fatta eccezione per le disposizioni degli stessi che fossero specificamente richiamate negli atti di gara.

L'appalto avverrà mediante procedura negoziata telematica, di cui all'art. 63 del Codice e ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c) dell'Ordinanza speciale n. 18/2021 e dell'art. 11-bis della ridetta ordinanza speciale, come introdotto dall'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 140/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore di cui all'art. 54 del Codice, con l'applicazione del criterio del minor prezzo e dell'inversione procedimentale, rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 3 e 11 comma 9 e dell'articolo 11-bis dell'Ordinanza Speciale n.18/2021, quest'ultimo introdotto dall'art. 7 dell'Ordinanza Commissariale n. 140/2023 provvisoriamente efficace nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee guida ANAC n. 4.

A tal fine, l'Ufficio speciale per la ricostruzione - U.S.R. Umbria, per mezzo del presente avviso pubblico di indagine di mercato (di seguito, “Avviso”) raccoglierà le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza e proporzionalità, che manifestino interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata.

La presente procedura è sottoposta ai seguenti strumenti di presidio a tutela della legalità:

- “**Protocollo Quadro di Legalità** del 26 luglio 2017 tra la Struttura di missione ex articolo 30 legge n. 229/2016, il Commissario Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 ed Invitalia”;
- “**Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza** e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 2 febbraio 2021”, tra il Commissario Straordinario, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”) e Invitalia.

In base all’art. 32 del DL n. 189/2016 e all’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, gli atti afferenti all’affidamento e all’esecuzione dei contratti relativamente agli interventi di ricostruzione post-sisma, sono soggetti al controllo preventivo-collaborativo di ANAC attraverso l’invio della documentazione di gara, all’Unità Operativa Speciale, secondo le indicazioni operative di cui al suddetto accordo.

Ai sensi dell’articolo 8 dell’O.S. n. 18/2021 la procedura in questione è indetta dall’Ufficio speciale ricostruzione – USR Umbria, in qualità di soggetto attuatore e ai sensi dell’art. 58 del Codice è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto “Portale acquisti Umbria” – Net4market (di seguito anche solo “Piattaforma”), raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede a tutta la documentazione riguardante il presente Avviso.

Luogo di esecuzione: Comune Norcia (PG) – Italia [codice ISTAT 054035] [codice NUTS ITI21];

I CUP relativi agli interventi in oggetto sono i seguenti: I59J21003340001, I59J21003350001, I59J21003360001, I59J21003380001, I59J21003390001, I59J21003400001 e n. I51J23000010001.

STAZIONE APPALTANTE: Ufficio Speciale Ricostruzione – di seguito anche “*U.S.R. Umbria*”, con sede in Foligno, presso Centro Regionale di Protezione Civile, in Via Romana Vecchia, Foligno (PG) C.F. 94162980547. Italia tel. +39 0742.630709; pec: ufficiospécialericostruzioe@pec.regione.umbria.it; posta elettronica: ssensi@regione.umbria.it; indirizzo internet: www.sismaumbria2016.it.

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA: Arch. Filippo Battoni Serv. Ricostruzione Pubblica - USR Umbria - tel. +39 0742.630880 -email: fbattoni@regione.umbria.it, pec: ufficiospécialericostruzioe@pec.regione.umbria.it.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Gianluca Fagotti, Dirigente del Servizio Ricostruzione privata - USR Umbria - tel. +39 0742/630763 - e-mail: gfagotti@regione.umbria.it – PEC: ufficiospécialericostruzioe@pec.regione.umbria.it.

PRINCIPI GENERALI

Il presente Avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, ha carattere unicamente esplorativo e non costituisce proposta contrattuale né invito a partecipare ad alcuna Procedura Negoziata, e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante ex art.1326 e segg. codice civile, la quale resterà libera di modificare, sospendere e/o annullare la presente procedura e/o di non procedere agli inviti e/o

di avviare altre procedure, senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa. La presente indagine di mercato non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non implica il diritto ad ottenere l'affidamento dell'Accordo quadro o di incarichi.

I lavori ricompresi nell'Accordo Quadro riguardano interventi non predeterminati nel numero che saranno individuati dalla Stazione Appaltante, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro e nel limite di spesa previsto, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali contratti applicativi.

L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintanto che la Stazione Appaltante non attiverà l'Accordo Quadro mediante la sottoscrizione dei contratti applicativi alle Condizioni contrattuali generali definite nell'Accordo Quadro.

ART.1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Disciplinare Telematico*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza e l'immodificabilità delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Disciplinare telematico di gara*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare, al quale si rinvia per completezza.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile da https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

1.1 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel sopradetto Disciplinare telematico, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare la manifestazione di interesse è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al seguente recapito: 0372/080708, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Avviso per indagine di mercato e modulistica per la partecipazione;
2. Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.;
3. Disciplinare telematico;
4. Protocollo di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190 del 2012;
5. Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 2 febbraio 2021;
6. Piano attuativo della frazione di Castelluccio di Norcia approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Norcia n. 1 del 14.03.2022;
7. Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) aggiornato approvato con determinazione dirigenziale n. 1177 del 27/06/2023 del Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica - USR Umbria.

La suddetta documentazione, in forma integrale, è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-gara-documentazione-complementare-ammissioni-ed-esclusioni> e sulla Piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

2.2 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Chiarimenti". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Nel caso di malfunzionamento della stessa le comunicazioni sono effettuate all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative all'esclusione avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono

effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al sorteggio avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

ART. 3 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

3.1 – OGGETTO E IMPORTO

Il presente Avviso è finalizzato alla conclusione di un Accordo quadro quadriennale con unico operatore economico per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti il complesso degli interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia (PG), ovvero interventi nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di cui all'O.S. n. 43/2022, cui si aggiungono gli Interventi nn. 10 e 11 - rispettivamente Aggregati edilizi Privati e Edifici di culto nonché la previsione di un impianto di betonaggio, di cui al D.I.P. aggiornato allegato, e relativi importi, stimati complessivamente in via presuntiva in **Euro 67.686.529,22**, comprensivi di somme a disposizione.

Quindi, il valore complessivo stimato in via presuntiva dell'appalto per i lavori che potranno essere richiesti all'aggiudicatario dell'Accordo quadro mediante singoli contratti applicativi, ammonta ad **€ 68.000.000,00** e costituisce tetto massimo di spesa dell'Accordo quadro per il quale l'USR Umbria garantisce un importo minimo pari a **€ 19.000.000,00**.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 216, co. 14 del Codice dei contratti e 61 del DPR n. 207/2010, nonché in ragione dell'art. 3), co. 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter) del Codice e del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, le lavorazioni di cui al presente appalto risultano riconducibili alle categorie prevalenti e alle categorie scorporabili come individuate nella seguente tabella:

Tabella 1 - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo lavorazioni comprensivo dei Costi della sicurezza (c.s.)</i>	<i>%</i>	<i>Qual.zione obbligatoria</i>	<i>Prevalente Scorporabile</i>	<i>Sub appalto</i>	<i>Avvalimento</i>
OG 1 Edifici civili e industriali	VIII - ILLIMITATA	20.696.453,33 (di cui 699.880,06c.s.)	34%	SI	PREVALENTE	50%	SI
OS21 Opere strutturali speciali	VI	11.529.266,62 (di cui 389.878,58c.s.)	27%	SI	SCORPORABILE	100%	NO
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	IV-bis	4.097.731,44 (di cui 138.570,63 c.s.)	8%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela..	IV-bis	3.442.500,00 (di cui 116.413,04 c.s.)	7%	SI	SCORPORABILE	100%	NO

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	IV	2.029.170,23 (di cui 68.619,28 c.s.)	4%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS11 Apparecchiature strutturali speciali	III-BIS	1.441.500,00 (di cui 48.746,38 c.s.)	3%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS 1 Lavori in terra	III	1.198.251,26 (di cui 40.520,57 c.s.)	2%	NO	SCORPORABILE	100%	SI
OG11 Impianti tecnologici	III	1.112.253,84 € (di cui 37.612,45 c.s.)	2%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OG13 Opere di ingegneria naturalistica	III	1.125.145,65 (di cui 38.048,40 c.s.)	2%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica...	III	1.033.456,30 (di cui 34.947,80 c.s.)	2%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ...	III	975.656,30 (di cui 32.993,21 c.s.)	2%	NO	SCORPORABILE	100%	SI
OS35 Interventi a basso impatto ambientale	III	909.951,26 (di cui 30.771,30 c.s.)	2%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS18-A Componenti strutturali in acciaio	II	505.777,82 (di cui 17.103,60 c.s.)	2%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo	III	745.404,43 (di cui 25.206,91 c.s.)	1%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili...	II	607.500,00 (di cui 20.543,48 c.s.)	1%	SI	SCORPORABILE	100%	NO
OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	I	240.000,00 (di cui 8.115,94 c.s.)	0,6%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS24 Verde e arredo urbano	I <i>(indicativa)</i>	143.484,68 (di cui 4.852,14 c.s.)	0,3%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	I <i>(indicativa)</i>	41.827,02 (di cui 1.414,44 c.s.)	0,1%	NO	SCORPORABILE	100%	SI
TOTALE		51.875.330,17 (di cui 1.754.238,22c.s.)	100 %				

Si precisa che:

- la categoria prevalente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oo-bis è la cat. OG1 – edifici civili e industriali;
- le categorie scorporabili e a qualificazione obbligatoria sono la OS21, OG6, OG2, OG3, OS11, OG11, OG13, OG10, OS35, OS18-A, OG4, OS2-A, OS14, OS24;

- per le categorie OS21, OG2 e OS2-A non è ammesso l'avvalimento ai sensi rispettivamente dell'art. 89 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 (OS21-SIOS) e art. 146 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (OG2 e OS2-A).
- per le categorie scorporabili OS6 e OS24 il possesso del requisito può essere provato, oltre che con le relative attestazioni SOA, anche mediante possesso dei requisiti semplificati di cui all'art. 90 co. 1 del DPR n. 207/2010.

Si precisa altresì che la suddetta Tabella, relativa alle categorie dei lavori, può non rappresentare la totalità delle lavorazioni che potranno essere richieste all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi, attivati dal Soggetto Attuatore, nei limiti delle risorse assegnate a valere sul Programma straordinario di cui all'Ordinanza Speciale n. 18/2021 e n. 43/2022, di cui al DIP nonché sulle successive emanande ordinanze.

Tutti gli importi devono intendersi indicativi, sia per quanto riguarda il totale delle lavorazioni, sia per quanto riguarda le categorie indicate nella Tabella, pertanto, la Stazione Appaltante si riserva, nell'ambito dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, di richiedere i lavori oggetto del presente appalto per un diverso importo di opere e categorie, rispetto a quanto sopra indicato.

Qualora per l'esecuzione di un determinato Contratto Applicativo emerga la necessità di una integrazione con una o più categorie di lavorazioni scorporabili e accessorie, non inizialmente previste tra quelle presenti nella precedente Tabella, trova applicazione la disciplina relativa al subappalto c.d. "necessario" di cui al successivo articolo 12.

L'Accordo-Quadro è costituito da un **unico lotto** poiché lo stato di danneggiamento complessivo di Castelluccio ha richiesto un approccio unitario di progetto e di intervento definito come tale dall'Ordinanza n.18/2021, pertanto, oltre alla realizzazione delle opere pubbliche prioritarie, si dovrà procedere alla riparazione/ricostruzione di altri aggregati ed edifici privati nonché dei luoghi di culto e delle piastre gradonate in maniera unitaria e nel minor tempo possibile, trattandosi di intervento strategico, urgente e di particolare criticità di ricostruzione di un contesto urbano nei territori colpiti dal sisma a partire dal 24 agosto 2016; in caso di suddivisione in lotti, si valuta che l'esecuzione risulterebbe eccessivamente disorganica e di difficile gestione tecnica, con evidenti rischi in ordine all'esigenza di coordinare i diversi operatori economici afferenti ai singoli lotti.

Il valore complessivo stimato dell'Accordo Quadro è di 68.000.000,00 (euro sessantottomilioni/00), comprensivo di IVA, somme a disposizione, oneri dovuti ai sensi di legge e arrotondamento. Tale valore massimo stimato è pari alla somma dell'importo complessivo degli interventi previsti nel DIP di cui alla documentazione di gara.

Il suddetto valore complessivo stimato costituisce tetto massimo di spesa dell'Accordo quadro, ed è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Applicativi e per il quale l'USR Umbria garantisce un importo minimo pari a complessivi € 19.000.000,00 comprensivi di Iva e di somme a disposizione, fatta salva l'approvazione dei progetti e previa attivazione dell'Accordo Quadro mediante sottoscrizione di contratto applicativo.

L'importo a base di gara è pari ad € 51.875.330,17 così ripartito: € 50.121.091,95 per lavori soggetti a ribasso, € 1.754.238,22 a titolo di costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'operatore economico affidatario dell'Accordo quadro che non dovesse essere chiamato ad eseguire la prestazione per mancata attivazione dello stesso mediante sottoscrizione di contratto applicativo non avrà pertanto nulla a pretendere a qualsivoglia titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

La modalità di determinazione del corrispettivo è prevista, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dddd) del Codice, "a corpo".

La spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 189/2016 con le risorse di cui all'O.S. n. 18/2021 e all'O.S. n. 43/2022 che assegna le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge, nonché con le risorse di cui alle successive emanande ordinanze. I lavori relativi alla ricostruzione privata ricompresi nel presente intervento unitario, trovano copertura mediante le risorse finanziarie di cui all'art. 5 comma 3 e seguenti del decreto legge n. 189 del 2016, così come disciplinato dal Testo Unico per la Ricostruzione Privata, in virtù della delega ricevuta dall'USR Umbria (Soggetto attuatore), da parte dei singoli consorzi costituitesi ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 189 del 2016.

3.2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata pari a 4 (quattro) anni decorrenti dalla relativa stipulazione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Soggetto Attuatore potrà procedere all'affidamento dei singoli Contratti Applicativi, mediante l'emissione di RdA aventi ad oggetto le prestazioni relative alle lavorazioni da eseguire.

L'Accordo Quadro stipulato cesserà, in ogni caso, all'esaurimento delle somme stanziare per l'unico Lotto.

L'Accordo Quadro si esaurirà, comunque, decorsi quattro anni dalla relativa stipulazione, ancorché non siano state interamente impiegate le somme stanziare, e cesserà di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività.

L'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro è obbligato ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore richiederà sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro, intervenuta la quale non potranno essere più conclusi da quest'ultimo con l'operatore economico, Contratti Applicativi.

Le prestazioni richieste tramite RdA prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se siano decorsi i quattro anni di durata del medesimo.

I Contratti Applicativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 2, del Codice dei Contratti che al momento della presentazione dell'offerta:

A. siano **iscritti** all'Anagrafe o in rinnovo;

ovvero, in alternativa

B. abbiano **presentato domanda** di iscrizione all'Anagrafe, prima della scadenza del termine per presentare la manifestazione di interesse.

N.B. Nel caso di cui al precedente n. B), l'operatore economico (ivi compresi i soggetti del raggruppamento, le consorziate esecutrici, gli ausiliari, etc.) che risultasse aggiudicatario dell'Accordo Quadro non potrà procedere alla stipula dello stesso qualora la procedura di iscrizione all'Anagrafe non si sia conclusa positivamente con esito liberatorio ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo di Legalità.

Analogamente, estendendosi a tutti i soggetti della filiera (subcontraenti, subappaltatori, etc.) gli obblighi del Protocollo di Legalità, non potranno essere autorizzati eventuali subcontratti con soggetti non iscritti all'Anagrafe.

Si precisa che, ai fini della partecipazione, l'iscrizione (o l'aver proposto domanda di iscrizione/rinnovo) nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, co. 52 e ss., della Legge 6 novembre 2012, n. 190, presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico (cd. *White List*) non è considerata equivalente/sostitutiva all'iscrizione all'Anagrafe.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente manifestazione di interesse in forma singola o associata, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta secondo le disposizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, già in questa sede, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente manifestazione. In caso di violazione non saranno ammessi alla successiva fase di gara sia il consorzio sia il consorziato.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

È vietato il ricorso alla cooptazione di cui all'articolo 92, co. 5, del D.P.R. 207/2010, ai sensi dell'art. 11-bis dell'O.S. n. 18/2021.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nel caso in cui la classifica più alta sia posseduta da più componenti del raggruppamento, l'operatore economico dovrà indicare, già in questa sede, il soggetto che acquisirà la qualifica di Capogruppo.

A seguito della sentenza CGUE 28/04/2022 (C-642/2020), non trova applicazione il comma 8, dell'art. 83, del d.lgs. 50/2016, nella parte in cui prevede che, per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), *“La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”*.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno

esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza allegato sub All. 5, costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

L'operatore economico deve attestare il **possesso dei citati requisiti, mediante autocertificazione, lo specifico modello di Domanda di manifestazione di interesse (ALL. 1) e di DGUE** scaricabile dalla Piattaforma (ALL. 3).

La Stazione Appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

ART. 6 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti al Lotto unico oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice dei contratti, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- b) iscrizione o avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione/rinnovo nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del D.L. n.189/2016 e in ogni caso di aver presentato prima della data di scadenza dell'Avviso la domanda di iscrizione al suddetto elenco di cui all'art. 30. Si precisa che nelle more dell'iscrizione è necessaria la dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda alla Struttura di Missione prevenzione e contrasto antimafia sisma, prima dell'invio della istanza di manifestazione di interesse.

L'operatore economico deve attestare il **possesso dei suddetti requisiti, mediante autocertificazione, utilizzando lo specifico modello di Domanda di manifestazione di interesse (ALL. 1) e di DGUE** messo a disposizione della Piattaforma (ALL.3).

La Stazione Appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

Ai fini dell'ammissione alla successiva fase della presente procedura, la stazione appaltante verifica già in sede di manifestazione di interesse il possesso del requisito di iscrizione (o richiesta di iscrizione/rinnovo) nell'Anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 DL 189/2016.

Si rinvia al successivo art. 8.

ART. 7 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del medesimo Codice, l'operatore economico dovrà possedere già in fase di manifestazione di interesse, l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni nelle categorie e nelle classifiche adeguate ai lavori da svolgere di cui alla Tabella n. 1 dell'art. 3 che precede, ai sensi dell'articoli 61 e 32 comma 7 del D.P.R. n.207/2010 e in conformità all'allegato<<A>> al citato D.P.R. n.207/2010.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice le cui imprese hanno comunque accesso agli appalti pubblici in territorio italiano, non in possesso di attestazione SOA, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o altra documentazione conforme alle normative vigenti nel Paese di appartenenza, comprovante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione da parte di imprese italiane. Qualora non redatta in lingua italiana, detta documentazione dovrà essere corredata di traduzione giurata.

Precisazioni:

- la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (cfr., Delibera ANAC 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014).

L'operatore economico deve attestare il possesso dei suddetti requisiti, mediante autocertificazione, utilizzando lo specifico modello di DGUE messo a disposizione della Piattaforma (ALL. 3).

Ai fini della qualificazione nella categoria prevalente l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

N.B. Per le categorie scorporabili OS6 e OS24, ciascuna di importo stimato inferiore ai 150.000,00 euro, per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 co. 1 del DPR n. 207/2010, ovvero:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all'importo della relativa categoria scorporabile;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa alle suddette categorie OS6 e OS24, nelle classifiche adeguate ai lavori da svolgere di cui alla Tabella n. 1 dell'art. 2 che precede, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

La Stazione Appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

Ai fini dell'ammissione alla successiva fase della presente procedura, la stazione appaltante verifica già in sede di manifestazione di interesse il possesso del suddetto requisito.

ART. 8 - VERIFICA POSSESSO REQUISITI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81 co. 1 e 216 co. 13 del Codice dei contratti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico-professionali avrà luogo, nell'ambito della successiva Procedura negoziata, attraverso la banca dati FVOE istituita presso l'ANAC (fatta salva la verifica prevista ex art. 80 co. 4 del Codice, con riguardo alle pendenze non definitivamente accertate, che sarà eseguita interpellando l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede legale dell'operatore economico, nonché la verifica dei carichi pendenti che sarà eseguita presso le Autorità territoriali competenti, come meglio specificato nella successiva Lettera di Invito).

La S.A si riserva tuttavia la facoltà di verificare in qualsiasi momento i requisiti dichiarati dall'O.E.

Si ribadisce che, per procedere con immediatezza all'affidamento dell'appalto in oggetto, stante il suo carattere di urgenza e particolare criticità, in sede di Manifestazione di interesse, la Stazione appaltante procederà alla verifica immediata dei seguenti requisiti minimi dichiarati:

1. Iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 ovvero dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 30 del D.L. 189 del 2016, prima della scadenza della manifestazione di interesse;
2. Possesso delle qualificazioni SOA richieste di cui al precedente art. 7.

Gli OO.EE. che risulteranno privi dei suesposti requisiti minimi NON saranno ammessi alla successiva fase di gara.

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel Casellario Informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del co. 1, dell'articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'esclusione non si applica automaticamente all'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 89, commi 1 e 3 del Codice.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

ART. 9 - ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico dichiara inoltre, nell'istanza di manifestazione di interesse (All. 1), tra l'altro:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella presente manifestazione di interesse e nei suoi allegati;
- di aver letto il "Disciplinare telematico" allegato al presente documento e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- di aver letto e di accettare il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'USR Umbria", adottato dal Vice Commissario Straordinario sisma 2016 USR Umbria, con Decreto 21 dicembre 2017, n. 25;
- le posizioni INPS/INAIL o altra Cassa previdenziale ovvero che l'impresa non risulta iscritta ad alcun ente previdenziale/assistenziale;
- L'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara;
- *[EVENTUALE In caso di Subappalto]* che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei termini, condizioni e modalità stabilite dall' articolo 12 dell'Avviso di Indagini di mercato;

- di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti, del Soggetto Attuatore;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla esecuzione contemporanea di più contratti applicativi previa richiesta della Stazione Appaltante;
- di impegnarsi ad eseguire “lavorazioni su doppio turno” e/o “lavorazioni in giorni festivi-prefestivi” eventualmente previste nei singoli contratti applicativi;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla presentazione della garanzia fideiussoria per la stipula dell’Accordo Quadro, nonché della garanzia fideiussoria per l’esecuzione dei singoli Contratti Applicativi attivati dal Soggetto Attuatore e delle polizze assicurative previste nelle Condizioni generali di appalto di cui alla successiva fase di gara;
- di impegnarsi al rispetto del divieto di cui all’articolo 24, comma 7 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione dei Contratti Applicativi, al rispetto di obblighi derivanti dai Protocolli di Legalità sottoscritti dal Soggetto Attuatore o per esso comunque vincolanti;
- di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
- che, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- di aver letto e accettato le clausole contenute nel “Protocollo Quadro di Legalità del 26 luglio 2017 tra la Struttura di missione ex articolo 30 legge n. 229/2016, il Commissario Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e la Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia” e le clausole dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di Alta Sorveglianza e di Garanzia della Correttezza e della Trasparenza delle procedure connesse alla Ricostruzione Pubblica Post-Sisma del 2 febbraio 2021, tra il Commissario Straordinario, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”) e Invitalia;
- di aver preso visione e di accettare gli obblighi previsti dalle clausole e prescrizioni contenute nel “Protocollo di Legalità cantieri” ex art. 35 co. 8 della L. 229 del 15/12/2016 sottoscritto in data 18/10/2021;
- di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall’articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- che l’operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre

2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 ovvero che si è avvalso dei piani individuali di emersione e che il periodo di emersione si è concluso;

Inoltre, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare alla S.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto:

- di indicare la data di deposito della domanda di concordato;
- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- di non partecipare alla gara quale Capogruppo di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- di non partecipare alla gara quale Capogruppo di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'operatore economico nella istanza di partecipazione.

ART. 10 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

10.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E ULTERIORI DICHIARAZIONI

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 5 e di idoneità professionale di cui all'articolo 6 dovranno essere posseduti, e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 9 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;

- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARI E TECNICA E PROFESSIONALE

L'impossibilità oggettiva di prevedere in questa fase l'esatta composizione degli interventi che saranno oggetto dei singoli Contratti applicativi, non consente altresì la completa/esatta definizione e l'articolazione delle categorie di opere e dei relativi importi; ciò determina l'esigenza di selezionare operatori economici idonei a svolgere lavorazioni in ciascuna delle categorie cui potrebbero comporsi gli interventi.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7 che precede, devono essere posseduti come di seguito indicato: tutti i componenti del raggruppamento dovranno possedere almeno una categoria a qualificazione obbligatoria tra quelle indicate nella Tabella di cui al precedente articolo 3.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, nell'istanza di manifestazione di interesse devono essere specificate le categorie di lavori eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del D. Lgs. n. 50 del 2016, è consentita la sostituzione meramente interna del mandataro o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella successiva fase di gara (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.2/2022 sulla modifica soggettiva interna del RTI in fase di gara), nelle ipotesi di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale ovvero in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso

di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza originaria di un requisito di partecipazione alla gara.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI IN RIFERIMENTO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in questa sede, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dall'art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del D. Lgs. n. 50 del 2016, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

I consorziati designati ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 2016 così come modificato dall'art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. a-ter) del decreto Semplificazioni.

In fase esecutiva, i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d'appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell'offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all'art. 80 del Codice, così come modificato dall'art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea).

In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell'offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dai consorzi medesimi rispetto ai quali si sommano tutti i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate.

ART. 11 - AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale sopra descritti, avvalendosi della capacità di altri soggetti e, in caso di R.T., anche avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.

A pena di esclusione dalla presente procedura, al fine di assicurare la massima tutela della legalità, l'ausiliario eventualmente indicato dall'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di cui l'Appaltatore è carente;
- essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- essere iscritto all'Anagrafe;

in alternativa:

aver già presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe;

N.B. In quest'ultimo caso, i soggetti (ivi compresi i soggetti del raggruppamento, le consorziate esecutrici, gli ausiliari, etc.) che risultassero aggiudicatari dell'Accordo Quadro non potranno procedere alla stipula dello stesso qualora la procedura di iscrizione all'Anagrafe non si sia conclusa positivamente con esito liberatorio ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo di Legalità.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che la stessa impresa ausiliaria fornisca i propri requisiti a più di un operatore economico partecipante (i.e. non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente), ovvero che l'impresa ausiliaria partecipi contemporaneamente anche in qualità di operatore economico.

Nel caso di dichiarazioni mendaci rese dall'operatore economico, si procede all'esclusione.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, ivi compresi casi di dichiarazioni mendaci rese da questa al concorrente, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la S.A. impone, ai sensi dell'articolo 89, co. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 80, co. 12 del Codice.

Ferma l'osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, avvenuta iscrizione o proposizione della domanda di iscrizione all'Anagrafe o iscrizione all'Elenco speciale e quanto altro previsto dalla legge), decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'avvalimento non è ammesso nelle ipotesi di cui all'art. 89 comma 11 e ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice dei contratti.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento, nelle Condizioni generali di appalto di cui alla successiva fase di gara ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti.

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

L'operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel singolo Contratto Applicativo solo qualora il subappaltatore sia qualificato per l'espletamento della prestazione e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

A seguito dell'attivazione di un Contratto applicativo sarà il Soggetto Attuatore a procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, previa richiesta.

L'autorizzazione e la stipula dei contratti di subappalto sono subordinate al possesso, da parte del subappaltatore, dell'iscrizione all'Anagrafe ex art. 30 DL 189/2016.

Tenuto conto che la Tabella di cui al precedente articolo 3, relative alle categorie dei lavori, possono non rappresentare la totalità delle categorie di lavorazioni che potranno essere richieste all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi, ove lo stesso Contratto Applicativo contempli ulteriori categorie scorporabili accessorie per le quali l'operatore economico non si sia qualificato ai sensi della presente procedura, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'operatore economico copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta. Rimane salva la disciplina del subappalto recata dall'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione dell’istanza di manifestazione di interesse e delle dichiarazioni richieste sono sanabili;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non inferiore a 3 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine stabilito, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 14 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al fine della partecipazione alla presente Indagine di mercato, è indispensabile:

- l’utilizzo di un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- il possesso della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la preventiva registrazione al sistema informatico https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione della manifestazione di interesse, le richieste di chiarimenti, la successiva presentazione dell’offerta e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente tramite la Piattaforma telematica, raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc secondo le modalità previste nell’allegato Disciplinare telematico e le tempistiche in esso contenuto.

La documentazione richiesta dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.

14.1 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'istanza di partecipazione all'indagine di mercato, Modello All. 1, è presentata:

- nel caso di operatore singolo, dal medesimo operatore;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante/procuratore della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante/procuratore di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La domanda dovrà essere FIRMATA DIGITALMENTE dal richiedente, completa di tutti i requisiti di partecipazione ivi contenuti.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, può essere presentato un unico documento "Istanza di manifestazione di interesse" purché debitamente compilato (ripetendo per ciascun componente le informazioni richieste) e sottoscritto digitalmente da parte di ciascun componente del raggruppamento oppure più documenti ("Istanza di manifestazione di interesse") distinti, uno per ciascun componente del raggruppamento, sempre debitamente compilati e sottoscritti digitalmente.

Si specifica che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica o economica ovvero altro documento/elemento comunque denominati, dai quali sia dato evincere, anche indirettamente, la futura offerta economica, pena la mancata ammissione alla successiva fase della procedura.

14.2 D.G.U.E.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sulla piattaforma telematica Net4market, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

- 1) DGUE redatto compilando il modello presente sulla sopra indicata piattaforma telematica, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice (ALL. 2), sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, nei termini di cui al presente disciplinare;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dovrà rendere le dichiarazioni integrative in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. **80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter)** del Codice. Tali dichiarazioni integrative sono state inserite nel modello di domanda di partecipazione predisposto dalla Stazione appaltante.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6 del presente documento;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7 del presente documento;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7 del presente documento;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante **firma digitale** dai seguenti soggetti:

- nel caso di operatore singolo, dal titolare dell'operatore stesso;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda **nell'anno antecedente** la data di invio della lettera invito/disciplinare di gara.

14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente oltre al DGUE e alla domanda di partecipazione **allega** sulla Piattaforma telematica la seguente documentazione:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- *[eventuale in caso di sottoscrizione del procuratore]* copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- *(eventuale)* mandato o atto costitutivo per R.T., G.E.I.E. e Consorzi ordinari già costituiti;
- *(eventuale)* Atto Costitutivo e Statuto vigente per consorzi di cui alla lett. b), c) ed e) dell'art. 45, co.2, del codice;
- *(eventuale)* Contratto di rete e/o mandato per imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lett. f) dell'art. 45 co. 2 del Codice.

➤ **Documentazione in casi di avalimento**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- b) la dichiarazione di avvalimento;
- c) il contratto di avvalimento.

14.4 TERMINE

La Manifestazioni di interesse ed i/il relativi/o DGUE e la documentazione a corredo dovranno essere inviati al sistema informatico https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc entro e non oltre le ore 17:00:00 del 18/07/2023.

Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l'orario di caricamento sul portale sistema informatico https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

I contenuti della Documentazione Amministrativa sono riepilogati come nella seguente tabella:

Tabella n. 2

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:	ALLEGARE
		ISTANZA DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATA DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE:	
		ISTANZA DEL CONSORZIO, FIRMATA DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UNA ISTANZA PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATA DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
B	DGUE	R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO:	UTILIZZARE QUELLO FORNITO DALLA PIATTAFORMA TELEMATICA
		ISTANZA DELLA CAPOGRUPPO, FIRMATA DIGITALMENTE DAL SUOLEGALE RAPPRESENTANTE, E UNA ISTANZA PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
		OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
		AVVALIMENTO: DGUE DELL'AUSILIARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	

C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLA LETT. B), C) ED E) DELL'ART. 45, CO.2, DEL CODICE
E	CONTRATTO DI RETE E/O MANDATO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALLA LETT. F) DELL'ART. 45 CO. 2 DEL CODICE
F	PROCURA/VERBALE DI CONFERIMENTO POTERI/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA		ALLEGARE SE DEL CASO
G	DOCUMENTO D RICONOSCIMENTO DEI SOTTOSCRITTORI		ALLEGARE
H	DICHIARAZIONE DELL'AUSILIARIA E CONTRATTO DI AVVALIMENTO	- DICHIARAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO; - CONTRATTO DI AVVALIMENTO IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO

N.B.: una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalità degli stessi. In caso di caricamento di file non apribili e non leggibili la responsabilità è a totale carico dell'operatore economico.

ART. 15 - CHIARIMENTI

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di chiarimenti, esclusivamente tramite il sistema informatico https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, seguendo le modalità indicate nel Disciplinare telematico.

La richiesta di chiarimenti sul sistema informatico in questione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13:00:00 del 13/07/2023.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Stazione Appaltante provvederà tramite il medesimo sistema informatico a fornire risposta ai quesiti almeno tre giorni prima del termine ultimo fissato per l'invio delle manifestazioni di interesse.

ART. 16 - SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

L'apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno 24/07/2023 alle ore 10.30, utilizzando la piattaforma Net4market: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta.

Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno tutte esaminate, in una o più sedute riservate, da un apposito Seggio di gara costituito e composto dal Dirigente competente e due testimoni USR Umbria, unitamente al RUP, ove previsto, che previa verifica formale della completezza e regolarità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 e, previa verifica immediata del possesso dei requisiti come indicato al precedente art. 8, provvederà alla redazione dell'elenco degli OO.EE. ammessi, previo eventuale sorteggio. Per ogni seduta verrà redatto apposito Verbale.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di verificare la veridicità di tutti i dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

ART. 17 - MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE E CRITERI DI AFFIDAMENTO

Alla successiva Procedura negoziata indetta in esito alla pubblicazione del presente Avviso saranno invitati n. **10 (dieci)** operatori economici, ove esistenti, che abbiano regolarmente presentato manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione sopra richiamati.

Nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10, la Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti gli OO.EE. alla successiva fase di gara, ove siano in possesso dei requisiti di partecipazione sopra richiamati.

Nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10, la Stazione Appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante **pubblico sorteggio** espletato tramite Piattaforma telematica [https:// app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc), previo avviso contenente l'indicazione della data e l'ora delle relative operazioni e con modalità tali da garantire la segretezza dei partecipanti, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016. Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica.

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE – Si segnala che questa Stazione Appaltante, nella presente procedura, applicherà il principio di rotazione, secondo cui non verranno ammessi alla successiva fase di gara, e quindi non saranno invitati alla procedura negoziata, gli operatori economici già risultati aggiudicatari, di un appalto indetto dalla medesima Stazione appaltante ed immediatamente precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, nelle stesse categorie e del medesimo importo di cui al presente Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante, tenuto conto dell'esito della pubblicizzazione dell'Avviso, si riserva la facoltà di procedere, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, all'invio della lettera di invito qualora la stessa risulti idonea in relazione a quanto richiesto con il presente Avviso.

ART. 18 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto avverrà mediante procedura negoziata telematica, di cui all'art. 63 del Codice e ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c) dell'Ordinanza speciale n. 18/2021 e dell'art. 11-bis della ridetta ordinanza speciale, come introdotto dall'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 140/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore di cui all'art. 54, comma 3 del Codice, con l'applicazione del criterio del minor prezzo e

dell'inversione procedimentale, rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 3 e 11 comma 9 dell'Ordinanza Speciale n.18/2021.

ART. 19 - REVISIONE PREZZI

In ottemperanza all'articolo 3, dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario ed in conformità all'articolo 29, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25, è prevista all'interno delle Condizioni Generali l'applicazione della disciplina di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, per far fronte ad eventuali variazioni dei costi relativi alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ART. 20 – PUBBLICITA'

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti pubblici, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del committente dell'USR Umbria, <https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-gara-documentazionecomplementare-ammissioni-ed-esclusioni>, sulla Piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Servizio contratti pubblici e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Sez. Avvisi di Preinformazione. Un estratto del presente Avviso è pubblicato altresì nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria serie Avvisi e concorsi. Parimenti, i risultati della presente procedura saranno pubblicati sul Profilo del committente e Piattaforma "Portale Acquisti Umbria", come sopra identificati.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della procedura di cui al presente avviso.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.

ART. 22 - ULTERIORI INFORMAZIONI

È previsto il sopralluogo nella successiva fase di gara, in sede di predisposizione dell'offerta. Tale richiesta è motivata per la natura dell'intervento ricompreso tra quelli di particolare criticità e urgenza al fine di esaminare, verificare e attuare tutte le analisi e valutazioni che si ritengono necessarie per poter formulare l'offerta.

Nella successiva fase di gara l'O.E. dovrà presentare una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore, al momento della sottoscrizione della RdA, può inserire nei capitoli attuativi di dettaglio “lavorazioni su doppio turno” e/o “lavorazioni in giorni festivi-prefestivi” al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, come previsto all’art. 11 comma 11 dell’O.C. n. 18/2021.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stipula in contemporanea di più contratti applicativi che l’appaltatore si impegna sin d’ora ad eseguire.

IL DIRIGENTE

Arch. Filippo Battoni

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

Allegati:

All. 1 - Modello istanza di manifestazione di interesse

All. 2 – Modello dichiarazioni ausiliaria

All. 3 - D.G.U.E. generato dalla Piattaforma telematica Net4market

All. 4 - Disciplinare telematico

All. 5 - Protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017

All. 6 - Accordo di alta sorveglianza sottoscritto in data 02.02.2021 tra il Commissario Straordinario, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”) e Invitalia

Fanno parte, altresì, della documentazione di gara **il Piano attuativo della frazione di Castelluccio di Norcia** approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Norcia n. 1 del 14.03.2022 **e il Documento di Indirizzo alla progettazione (D.I.P.)** approvato con determinazione dirigenziale n. 1177 del 27/06/2023 del Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica - USR Umbria.